

Allegato A) alla Deliberazione n. 3 del 29/01/2019



**Comune di San Cesario sul Panaro**  
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 07/04/2014  
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29/01/2019

## Sommario

[Articolo 1 - Oggetto](#)

[Articolo 2 – Presupposto impositivo](#)

[Articolo 3 – Soggetto attivo](#)

[Articolo 4 – Soggetti passivi](#)

[Articolo 5 – Base imponibile](#)

[Articolo 6 – Aliquote](#)

[Articolo 7 – Detrazioni](#)

[Articolo 8 – Dichiarazione](#)

[Articolo 9 – Versamenti](#)

[Art. 10 – Responsabile del tributo](#)

[Art. 11 – Rimborsi e compensazioni](#)

[Art. 12 – Attività di controllo e accertamento](#)

[Art. 13 – Riscossione coattiva](#)

[Art. 14 – Entrata in vigore](#)

[Art. 15 – Clausola di adeguamento](#)

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per la disciplina della imposta unica comunale (IUC) limitatamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Articolo 2 – Presupposto impositivo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. È abitazione principale quella definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), nonché le fattispecie ad essa assimilate, per legge o per regolamento comunale, ai fini dell'imposta municipale propria.

## **Articolo 3 – Soggetto attivo**

1. Il tributo viene applicato e riscosso dal Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili soggetti ad imposizione. Ai fini della verifica della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

## **Articolo 4 – Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo d'imposta è chiunque posseda o detenga fabbricati o aree edificabili di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte del nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 15 per cento, la restante parte è dovuta dal possessore. La percentuale dovuta si applica all'imposta calcolata sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio comunale per la singola fattispecie imponibile.
4. In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al pagamento dell'obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti,

ogni possessore o detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, sulla base della destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area edificabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Articolo 5 – Base imponibile**

1. Base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si applica l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria del Comune di San Cesario sul Panaro.
3. È ridotta del 50 per cento la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini della definizione della inagibilità o inabitabilità nonché ai fini dei presupposti per il loro riconoscimento si applica l'art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria del Comune di San Cesario sul Panaro;
4. È ridotta del 50 per cento la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al precedente comma 3.

#### **Articolo 6 – Aliquote**

1. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione il Comune può differenziare o prevedere l'azzeramento delle aliquote con riferimento a particolari fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Articolo 7 – Detrazioni**

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, il Consiglio comunale può riconoscere delle detrazioni per l'abitazione principale, stabilendo ammontare e modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione della famiglia anagrafica del soggetto passivo ovvero della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Articolo 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento presentano la dichiarazione, su modello messo a disposizione del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione di fabbricati o aree fabbricabili soggette al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tale ipotesi la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le predette modificazioni.

## **Articolo 9 – Versamenti**

1. Il versamento della TASI è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con bollettino di conto corrente postale approvato decreto ministeriale o con le altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, può inviare ai contribuenti moduli di pagamento precompilati, fermo restando che il mancato invio non esonera il contribuente dal pagamento del tributo entro le scadenze previste al successivo comma 3.
3. Il contribuente effettua il pagamento del tributo annuo in due rate: la prima, in acconto, entro il 16 giugno, la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre. Qualora non fossero state approvate le aliquote per l'anno in corso, la rata di acconto è calcolata sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni approvate per l'anno precedente. Resta ferma la facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento del tributo annuo complessivamente dovuto in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della rata di acconto.
4. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore al limite di €. 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo annuo e non alle singole rate di acconto e saldo.

## **Art. 10 – Responsabile del tributo**

1. Con delibera di Giunta viene designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

## **Art. 11 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, qualora spettante, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate maturano gli interessi calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili al tasso annuo previsto dall'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
3. Su richiesta del contribuente, da effettuarsi contestualmente all'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune dal contribuente a titolo di TASI e/o IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso<sup>1</sup>.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.

#### **Art. 12 – Attività di controllo e accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine sessanta giorni dalla sua notifica, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito delle violazioni accertate si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso annuo previsto dall'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 29/01/2019

9. Non si dà luogo ad accertamento qualora l'importo dovuto, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, è di importo inferiore al limite di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 13 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910.
2. Non procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, interessi e sanzioni non supera l'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

#### **Art. 15 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.